

# Polizza Responsabilità Civile Aziende

## Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Zurich Insurance plc  
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), la responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P) e la responsabilità civile fabbricati (R.C.F) di aziende industriali, manifatturiere, commerciali, di servizi e edili.



#### Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità civile verso terzi:** danni per morte e per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività aziendale. La garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per:

- le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- i fatti commessi con dolo dalle persone del cui agire l'assicurato debba rispondere.

Nel caso in cui parte dell'attività aziendale fosse affidata in appalto a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'azienda assicurata in qualità di committente.

✓ **Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro:** danni per morte e per lesioni personali sofferti dai prestatori di lavoro di cui l'azienda assicurata si avvale in conseguenza di infortuni sul lavoro, e che la stessa è tenuta a pagare in qualità di civilmente responsabile. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S..

✓ **Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti:** danni per morte e per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi per difetto dei prodotti fabbricati, venduti o distribuiti dall'azienda assicurata.

Sono compresi i danni da: errata concezione/progettazione; errate, omesse o carenti istruzioni d'uso; errata o difettosa conservazione; errato o difettoso imballaggio.

**La garanzia è prestata nella forma claims made e vale pertanto per le richieste di risarcimento presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché tali richieste di risarcimento si riferiscano a comportamenti colposi circostanze o situazioni che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al contraente al tempo della stipulazione della presente polizza.**

✓ **Responsabilità civile fabbricati:** danni per morte per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, dalla proprietà del fabbricato assicurato.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per:

- le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
- i fatti commessi con dolo dalle persone del cui agire l'assicurato debba rispondere.

Ciascuna garanzia può essere attivata separatamente dalle altre.

**Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti**
- ✗ **I danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato**
- ✗ **Le multe, le ammende e le penali a carattere sanzionatorio.**
- ✗ **I danni subiti da soggetti che non sono considerati terzi ai sensi di polizza**
- ✗ **I danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili.**
- ✗ **I danni derivanti da amianto.**
- ✗ **I danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.**
- ✗ **I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge.**
- ✗ **I danni a seguito di infortuni sul lavoro subiti da prestatori di lavoro non utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.**
- ✗ **Con riferimento alla responsabilità civile per danni a terzi da prodotti sono escluse le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo.**
- ✗ **I danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere.**



## Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, sono esclusi:

- ! i danni derivanti dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- ! i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge;
- ! i danni da furto;
- ! i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- ! i danni cagionati da merci, prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ! i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- ! i danni a fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ! i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ! i danni derivanti da malattie professionali.

Con riferimento alla responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, sono esclusi:

- ! le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- ! le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- ! i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- ! i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ! i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- ! gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge;
- ! i danni derivanti da pesticidi e/o biocidi che contengano le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List;
- ! i danni derivanti da vendita e/o distribuzione di prodotti o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente;
- ! i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- ! i danni derivanti da sperimentazione in genere nonché di prodotti farmaceutici.

Con riferimento alla responsabilità civile fabbricati sono esclusi i danni:

- ! prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- ! alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ! derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- ! derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! derivanti da malattie professionali.

Con riferimento a tutte le garanzie:

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura di responsabilità civile verso terzi vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA**. Per USA e Canada la copertura vale tuttavia per i viaggi per trattative di affari, partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni.
- ✓ La copertura di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale nel mondo intero.
- ✓ La copertura di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto nel mondo intero, **esclusi Usa e Canada**, e per i danni ovunque verificatisi.
- ✓ La copertura di responsabilità civile fabbricati vale per i fabbricati edificati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente e se persona diversa l'assicurato, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla Compagnia o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

**In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, la Compagnia potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.**

- Il contraente e se persona diversa l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.**



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ma, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, **con la possibile applicazione di una maggiorazione del premio.**

Se il contratto ha una durata inferiore all'anno solare il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti comincia dalle ore 24 del giorno del pagamento se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto. La copertura finisce alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

**In caso di frazionamento del premio, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, ferme le successive scadenze.**

Se il contratto viene stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate alla sezione successiva il contratto si rinnova per una ulteriore annualità e così di seguito per le scadenze successive. Il contratto stipulato senza tacito rinnovo si intende risolto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dello stesso.



## Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza originaria della copertura indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Qualora il contratto assicurativo venga stipulato senza tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

**Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione; in questo caso la Compagnia dovrà comunicarlo tramite raccomandata con preavviso di 30 giorni e rimborserà, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.**